



TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 924

Pubblicità delle deliberazioni e delle risposte

Le deliberazioni di ciascun consiglio di rappresentanza e le risposte dell'autorità militare sono affisse nelle bacheche appositamente riservate. Le deliberazioni, oltre alla affissione nelle bacheche, possono essere anche date in consultazione a tutti quei militari che ne facciano esplicita richiesta al rispettivo consiglio di rappresentanza. Le deliberazioni sono esposte nelle bacheche fino alla formulazione delle risposte e vi rimangono, unitamente a esse, per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni. Dopo tale periodo deliberazioni e risposte vanno conservate agli atti dei minimi livelli dei comandi ove sono ubicate le bacheche, a disposizione di eventuali richiedenti. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione militare ai sensi dell'articolo 931, comma 4.

Versione in vigore dal 18 giugno 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	VIII — Organizzazione e funzionamento della rappresentanza militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-924-pubblicita-delle-deliberazioni-e-delle-risposte/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it